

IPSSEOA - "R.A. COSTAGGINI"-RIETI
Prot. 0013425 del 29/07/2026
I (Uscita)

REGOLAMENTO SULL'USO DELL'IA A SCUOLA

(Delibera del Consiglio d'Istituto n. 38, del 26.06.26)

PREMESSA NORMATIVA

L'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nei contesti educativi richiede un quadro regolatorio organico che integri le principali fonti normative europee, nazionali e scolastiche. Le tecnologie generative, sempre più diffuse nella vita quotidiana degli studenti e del personale scolastico, incidono infatti sul trattamento dei dati personali, sulla produzione dei contenuti, sulla valutazione degli apprendimenti, sulla sicurezza digitale e sulle dinamiche educative. Per questo motivo il presente regolamento trae fondamento da un insieme articolato di disposizioni che disciplinano la protezione dei minori, la responsabilità degli operatori pubblici e la corretta gestione della tecnologia all'interno della scuola.

Al livello europeo, un ruolo centrale è svolto dall'*AI Act*, il regolamento europeo sull'Intelligenza Artificiale che classifica gli ambienti scolastici come "contesti sensibili" e impone specifici obblighi di trasparenza, tracciabilità, supervisione umana e mitigazione dei rischi. L'*AI Act* stabilisce che i sistemi che incidono sui processi formativi devono essere controllabili, verificabili e utilizzati in modo da evitare discriminazioni, bias algoritmici e automatismi che possano influenzare in modo improprio l'esperienza educativa. Particolare attenzione viene riservata all'interazione dei minori con sistemi generativi e alla necessità di garantire che ogni contenuto algoritmico sia chiaramente riconoscibile come tale. Sul piano della protezione dei dati personali, si applicano il Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR e il D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy), che impongono la tutela dei dati dei minori e stabiliscono principi fondamentali quali la liceità del trattamento, la minimizzazione dei dati, la trasparenza, la sicurezza e la limitazione delle finalità. L'utilizzo dell'IA nei contesti scolastici è ammesso solo quando avviene con strumenti che offrono

Sedi scolastiche e convittuali

Sede Centrale Istituto: Via dei Salici, 62 - 02100 Rieti Tel: 0746.201113
Succursale: Via Salaria, 1 - 02100 - Rieti Tel: 0746.251635
Convitto Via Salaria per Roma - 02100 - Rieti Tel. 0746.296862

www.alberghierorieti.it
rirh010007@istruzione.it
rirh010007@pec.istruzione.it

adeguate garanzie e sotto il controllo dell'istituzione scolastica. Le linee guida del Garante per la Protezione dei Dati Personali ribadiscono che scuole e pubbliche amministrazioni non possono inserire in piattaforme non certificate documenti contenenti informazioni personali, registri, immagini di minori o dati sensibili, né permettere trattamenti non autorizzati.

Ulteriori riferimenti derivano dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005), che disciplina l'uso delle tecnologie informatiche nella Pubblica Amministrazione e impone criteri di sicurezza, integrità dei dati e affidabilità degli strumenti digitali. Le scuole, come amministrazioni pubbliche, devono garantire che ogni tecnologia utilizzata — inclusi sistemi di IA — sia conforme agli standard previsti e preservi la tracciabilità degli atti amministrativi, senza delegare a sistemi automatizzati compiti o responsabilità che richiedono una valutazione professionale umana.

Sul piano specificamente educativo, il riferimento principale è il DPR 275/1999 sull'Autonomia scolastica, che riconosce alle istituzioni una libertà progettuale nella scelta degli strumenti didattici, purché coerente con la tutela degli studenti e con le finalità formative. L'IA rientra tra gli strumenti innovativi che le scuole possono utilizzare, ma solo se inserita in un quadro pedagogico che preservi la centralità del processo educativo e il ruolo del docente. L'innovazione digitale deve quindi essere guidata da criteri di inclusione, equità, accessibilità e qualità dell'apprendimento, in linea con il PTOF, con le indicazioni nazionali e con le priorità stabilite dal Ministero.

Importante è anche il riferimento alla normativa sulla sicurezza dei minori online e sulla responsabilità educativa, incluse le disposizioni del Codice Penale relative alla tutela dell'immagine, dell'onore e della reputazione, che acquisiscono particolare rilievo con la diffusione di tecnologie in grado di manipolare immagini, simulare contenuti o generare rappresentazioni ingannevoli (deepfake, contenuti falsificati, ecc.). La responsabilità professionale di docenti e personale scolastico è quindi rafforzata dall'obbligo di prevenire tali rischi e di educare gli studenti a un uso etico e consapevole degli strumenti digitali.

Infine, il DM 166/2025 fornisce un quadro più puntuale per l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale in ambito scolastico, individuando principi e requisiti per l'adozione di tecnologie generative, con particolare attenzione alla sicurezza informatica, alla supervisione umana e alla coerenza con gli obiettivi formativi. La sua applicazione costituisce un riferimento imprescindibile per le scuole che intendono integrare l'IA nei percorsi didattici e amministrativi.

Il presente regolamento, pertanto, si colloca all'intersezione di questi diversi livelli normativi, con l'obiettivo di garantire un utilizzo dell'IA che sia responsabile, trasparente, pedagogicamente fondato e giuridicamente conforme, assicurando al tempo stesso la protezione dei minori e la qualità dell'esperienza educativa.

ART. 1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale all'interno dell'Istituto scolastico, definendo criteri, responsabilità e limiti che si applicano a studenti, docenti, personale ATA, collaboratori esterni e a tutte le attività didattiche, educative e amministrative in cui possa intervenire uno strumento basato su IA.

L'integrazione dell'Intelligenza Artificiale nei contesti scolastici richiede un quadro chiaro di riferimento, poiché gli strumenti digitali possono incidere sia sulla progettazione didattica sia sui processi di apprendimento e sulle pratiche gestionali dell'istituto. L'ambito di applicazione non si limita dunque all'uso diretto che lo studente può fare in un elaborato o in una ricerca, ma comprende anche il ricorso da parte dei docenti a sistemi di supporto alla didattica, l'eventuale impiego dell'IA per attività organizzative e di segreteria, nonché l'uso di applicativi adottati da esperti esterni che prestano servizio nella scuola.

La definizione ampia dell'ambito è necessaria per garantire coerenza operativa e una tutela uniforme di tutta la comunità scolastica, evitando che l'IA venga utilizzata in modo disomogeneo o non controllato. L'istituzione scolastica, in quanto luogo con presenza prevalente di minori, è soggetta a standard elevati di sicurezza, protezione dei dati personali e trasparenza nell'uso degli strumenti digitali. In quest'ottica, il regolamento chiarisce fin dall'inizio che ogni utilizzo, anche occasionale o di supporto, rientra nelle presenti disposizioni: ciò consente alla scuola di mantenere un orientamento unitario e di valutare in modo consapevole i vantaggi, i limiti e i possibili rischi legati ai diversi strumenti impiegati.

Questo articolo, quindi, non si limita a individuare "chi" deve rispettare il regolamento, ma delinea il perimetro entro cui l'istituto può garantire una gestione responsabile dell'innovazione, prevenendo usi impropri e assicurando che ogni applicazione dell'IA sia coerente con la missione educativa della scuola, con il PTOF e con i vincoli normativi vigenti.

ART. 2 – Principi generali

L'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale all'interno dell'Istituto deve rispettare i principi di trasparenza, responsabilità umana, tutela dei minori, sicurezza dei dati, correttezza educativa e coerenza con le finalità formative della scuola.

L'adozione di strumenti basati su IA deve essere guidata da un insieme di principi che orientino le scelte didattiche e organizzative e garantiscano la protezione degli studenti, in particolare dei più giovani. Uno dei cardini è la centralità dell'intervento umano: in ambito educativo, l'IA può supportare processi e decisioni, ma non può mai sostituire il giudizio professionale del docente né influire autonomamente sulla valutazione degli apprendimenti. La responsabilità ultima rimane sempre della persona che gestisce l'attività didattica o amministrativa.

Un secondo principio è la trasparenza, intesa come chiarezza nell'indicare quando e come uno strumento di IA è stato utilizzato. Questo vale sia per i materiali prodotti dai docenti, sia per gli elaborati degli studenti, sia per le procedure in cui il personale amministrativo fa ricorso ad applicazioni digitali. Rendere trasparente l'uso dell'IA ha una ricaduta positiva sulla consapevolezza digitale, aiuta a prevenire fraintendimenti e favorisce un rapporto più maturo con gli strumenti tecnologici.

La scuola ha inoltre il dovere di assicurare la tutela dei minori, principio che include la protezione da contenuti inappropriati, dalla profilazione indesiderata, da strumenti non adatti all'età e da rischi di esposizione a meccanismi algoritmici che potrebbero condizionare la percezione del mondo. In quest'ottica, la scelta delle piattaforme, delle modalità di accesso e delle attività da svolgere con l'IA deve essere attentamente valutata.

Fondamentale è anche la protezione dei dati personali, che investe non solo gli studenti ma anche il personale scolastico e le famiglie. Qualsiasi uso dell'IA che comporti il trattamento di dati richiede strumenti certificati, controllati dall'amministrazione scolastica e conformi alle normative europee sulla privacy. Questo principio non è solo giuridico, ma anche educativo, poiché concorre alla formazione di una cultura della responsabilità digitale.

Infine, l'introduzione dell'IA deve essere coerente con le finalità formative. Gli strumenti digitali vanno utilizzati per rafforzare le competenze, favorire l'inclusione, ampliare le opportunità di apprendimento e sostenere il lavoro dei docenti. Un uso non meditato rischia invece di favorire la superficialità, la delega cognitiva o una dipendenza dallo strumento. Per questo, ciascun intervento basato su IA deve essere valutato rispetto al suo contributo al processo educativo e alle priorità espresse nel PTOF.

ART. 3 – Uso dell'Intelligenza Artificiale da parte dei docenti

I docenti possono utilizzare strumenti di Intelligenza Artificiale come supporto alla progettazione didattica, alla produzione di materiali e all'organizzazione del lavoro, mantenendo sempre la piena responsabilità delle scelte educative, della correttezza disciplinare dei contenuti e della valutazione degli apprendimenti.

L'Intelligenza Artificiale può rappresentare un valido sostegno alla professionalità docente, purché venga utilizzata con equilibrio e consapevolezza. Gli insegnanti possono ricorrere a strumenti digitali per generare proposte di attività, materiali di studio, esempi aggiuntivi o percorsi personalizzati, ma tali prodotti devono essere esaminati criticamente, verificati rispetto alla disciplina e adattati alle caratteristiche della classe. L'IA non sostituisce la progettazione didattica: fornisce stimoli, suggerimenti e materiali grezzi che il docente rielabora sulla base degli obiettivi formativi e del proprio stile metodologico.

Un punto cruciale è la responsabilità valutativa. Nessun sistema di IA può attribuire punteggi, formulare giudizi o determinare la valutazione del percorso dello studente. Il docente può utilizzare strumenti digitali per analizzare tracce, elaborare rubriche o confrontare esempi, ma la decisione finale deve rimanere umana, basata su osservazioni dirette, sulla conoscenza della classe e sulle evidenze raccolte nel tempo.

Sul piano pedagogico, l'IA deve essere utilizzata in modo da sostenere l'apprendimento attivo, non da sostituirlo. L'introduzione di materiali generati artificialmente può arricchire la didattica, ma non può diventare un modello ripetitivo di fornitura automatica di contenuti. Il docente è chiamato a selezionare ciò che è realmente utile, a garantire la qualità scientifica delle informazioni e a costruire un percorso didattico che mantenga spazio per la riflessione autonoma, la discussione e l'esercizio critico.

L'uso professionale dell'IA implica anche una riflessione sugli aspetti etici: l'insegnante deve considerare i possibili bias contenuti nelle risposte generate, la natura probabilistica dei modelli e i limiti delle fonti su cui tali sistemi si basano. Questo comporta un'attenta mediazione dei contenuti, evitando che lo studente percepisca come "autorevole" qualsiasi risposta prodotta dalla macchina.

Dal punto di vista organizzativo, è utile che i docenti adottino strumenti IA coerenti con le linee dell'istituto, informino gli studenti quando un contenuto deriva da un'elaborazione automatica e favoriscano un clima di trasparenza. Tale coerenza aiuta a gestire le aspettative degli alunni, previene fraintendimenti e costruisce una relazione pedagogica chiara rispetto al ruolo dell'IA.

Infine, l'uso dell'IA da parte dei docenti contribuisce alla competenza digitale della scuola solo se inserito in una visione condivisa. L'obiettivo non è sostituire la professionalità, ma ampliare gli strumenti a disposizione dell'insegnante: ciò significa conoscere i limiti delle piattaforme,

selezionare quelle più affidabili e adottare prassi inclusive che garantiscano pari opportunità di accesso.

ART. 4 – Uso dell'Intelligenza Artificiale da parte degli studenti

Gli studenti possono utilizzare strumenti di Intelligenza Artificiale solo se autorizzati e in modo conforme alle indicazioni dei docenti; ogni utilizzo deve essere dichiarato negli elaborati e non può sostituire il lavoro personale né compromettere l'autenticità del processo di apprendimento.

L'utilizzo dell'IA da parte degli studenti rappresenta una delle maggiori sfide educative contemporanee: se da un lato tali strumenti possono favorire la creatività, la produzione di contenuti e l'approfondimento disciplinare, dall'altro rischiano di svilire l'attività cognitiva e di indebolire la capacità di analisi e di rielaborazione personale. Per questo è fondamentale distinguere chiaramente gli usi ammessi da quelli che, invece, alterano la natura dell'apprendimento.

Un primo elemento centrale riguarda la trasparenza. Ogni studente è tenuto a dichiarare se e in che modo ha utilizzato strumenti di IA nella produzione di compiti, ricerche o elaborati. Questa pratica non ha carattere punitivo, ma formativo: dichiarare l'uso è un esercizio di consapevolezza, aiuta lo studente a riflettere sull'apporto reale dello strumento e permette al docente di valutare il lavoro con criteri corretti.

Sul piano pedagogico, l'IA può essere utile quando viene impiegata per generare spunti, simulazioni, esempi o brevi testi di supporto, ma non può essere utilizzata per produrre integralmente il contenuto richiesto da una verifica o un compito. La scuola deve preservare la centralità dell'impegno personale, evitando che l'alunno percepisca la tecnologia come scorciatoia o sostituto dell'apprendimento autentico. L'uso improprio rischia infatti di creare una dipendenza dai modelli generativi e di ridurre la capacità di argomentare, sintetizzare, risolvere problemi o affrontare situazioni nuove.

Un ulteriore aspetto riguarda la competenza digitale critica. Gli studenti devono essere educati a valutare l'attendibilità delle informazioni prodotte dall'IA, riconoscendone limiti, errori e potenziali manipolazioni. Questo approccio permette di sviluppare abilità fondamentali per la cittadinanza digitale: verificare le fonti, confrontare le informazioni, analizzare l'intento dei contenuti generati e capire come gli algoritmi possono influenzare il pensiero.

Dal punto di vista organizzativo, la scuola può indicare una lista di strumenti consentiti, per assicurare che gli alunni utilizzino piattaforme sicure e rispettose dei dati personali. Ogni soluzione adottata deve essere adeguata all'età, accessibile e compatibile con i principi educativi della scuola. Eventuali attività che prevedono l'uso di IA devono essere chiaramente integrate nel percorso didattico e accompagnate da momenti di riflessione condivisa.

Sedi scolastiche e convittuali

Sede Centrale Istituto: Via dei Salici, 62 - 02100 Rieti Tel: 0746.201113
Succursale: Via Salaria, 1 - 02100 - Rieti Tel: 0746.251635
Convitto Via Salaria per Roma - 02100 - Rieti Tel. 0746.296862

www.alberghierorieti.it
rirh010007@istruzione.it
rirh010007@pec.istruzione.it

Infine, è importante sottolineare che l'uso dell'IA non riguarda soltanto la produzione di elaborati scritti. Gli studenti devono imparare a riconoscere e interpretare immagini, simulazioni, video o contenuti multimediali generati artificialmente, comprendendone il potenziale informativo ma anche i rischi di distorsione della realtà. Educare a questo significa rafforzare una competenza complessa, che comprende spirito critico, maturità digitale e responsabilità etica.

ART. 5 – Comportamenti non consentiti e limiti d'uso

È vietato utilizzare strumenti di Intelligenza Artificiale per falsificare o sostituire elaborati scolastici, produrre contenuti ingannevoli, aggirare attività di verifica, manipolare immagini o testi riferiti a persone reali, trattare dati personali non autorizzati o generare materiali contrari ai principi educativi e al rispetto della persona.

L'uso scorretto dell'Intelligenza Artificiale può compromettere in modo significativo la qualità e la credibilità del percorso formativo. Per questo la scuola deve fissare confini netti e, soprattutto, espliciti. Il primo ambito critico riguarda il plagio digitale, ossia la produzione di compiti, ricerche o elaborati interamente generati dall'IA e presentati come personali. Questo comportamento, oltre a violare le basilari regole di correttezza, priva lo studente delle occasioni di apprendimento e rende la valutazione non attendibile.

Un secondo ambito riguarda la manipolazione di contenuti, specialmente di immagini e testi riferiti a compagni, docenti o altre persone della comunità scolastica. Le tecnologie di generazione e alterazione digitale rendono oggi molto semplice creare contenuti falsi, attribuire parole mai pronunciate o simulare comportamenti non reali. La scuola deve considerare questi atti come gravi, poiché oltre a minare il clima educativo violano la dignità delle persone coinvolte e possono avere ripercussioni disciplinari e, nei casi più seri, anche legali.

L'IA non può essere utilizzata per aggirare verifiche, test o prove autentiche. Qualsiasi tentativo di ottenere risposte automatizzate durante una prova scritta, orale o strutturata compromette la serietà del processo valutativo e ostacola lo sviluppo dell'autonomia cognitiva. Anche quando gli strumenti non vengono usati durante la prova, la preparazione deve prevedere un contributo personale concreto, senza affidare all'IA la costruzione del percorso di studio.

Un aspetto particolarmente delicato è la gestione dei dati personali. Caricare su piattaforme non certificate documenti contenenti nomi, fotografie, registri, informazioni sensibili o materiali riservati costituisce una violazione delle norme sulla privacy e può esporre studenti e personale a rischi di dispersione dei dati. La protezione delle informazioni è un elemento fondamentale del benessere scolastico.

Vi sono poi comportamenti che, pur non violando direttamente la privacy o il processo valutativo, risultano comunque incompatibili con i valori educativi dell'istituto: generare contenuti offensivi, discriminatori, violenti o sessualmente espliciti; utilizzare l'IA per creare messaggi denigratori;

diffondere materiali potenzialmente dannosi per l'integrità emotiva dei compagni. Anche in questi casi l'azione della scuola deve essere chiara e coerente, con interventi educativi e, quando necessario, disciplinari.

L'obiettivo del presente articolo non è semplicemente elencare dei divieti, ma preservare la qualità dell'esperienza formativa: porre limiti netti e comprensibili consente agli studenti di muoversi all'interno di un ambiente protetto, nel quale la tecnologia diventa uno strumento di crescita e non un mezzo di alterazione, falsificazione o prevaricazione.

ART. 6 – Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nelle attività amministrative e gestionali

Il personale amministrativo può utilizzare strumenti di Intelligenza Artificiale esclusivamente per attività prive di dati personali o contenuti riservati; ogni impiego deve avvenire con piattaforme autorizzate dall'Istituto e in coerenza con le norme sulla sicurezza informatica e sulla protezione dei dati.

L'introduzione dell'IA nelle attività di segreteria e negli uffici amministrativi può portare benefici significativi in termini di efficienza, organizzazione e gestione dei flussi di lavoro. Tuttavia, il trattamento dei dati sensibili — caratteristica intrinseca dei servizi amministrativi scolastici — impone un quadro rigoroso di limitazioni. Il personale ATA e gli assistenti amministrativi devono adottare strumenti che non comportino rischi di divulgazione, memorizzazione impropria o trasferimento non autorizzato delle informazioni appartenenti a studenti, famiglie o personale.

In questo ambito, il criterio guida è la minimizzazione del rischio: l'IA può essere utilizzata per generare bozze di comunicazioni, sintetizzare testi normativi, predisporre minute di documenti non ufficiali o facilitare la comprensione di procedure complesse, purché tali attività non comportino il caricamento di nomi, elenchi, dati identificativi, esiti, codici fiscali o altri elementi sensibili. Ogni documento contenente informazioni personali deve rimanere all'interno degli strumenti istituzionali certificati, nel rispetto delle politiche interne e della normativa europea.

Sul piano organizzativo, l'uso dell'IA deve essere coerente con il Sistema di Gestione della Privacy dell'istituto e con le indicazioni del Responsabile della Protezione dei Dati. Ciò significa che non tutte le piattaforme disponibili online possono essere utilizzate e che la scuola può autorizzare solo strumenti dotati di adeguate garanzie tecniche, controllabili e rispondenti agli standard di sicurezza richiesti per la Pubblica Amministrazione.

L'impiego dell'IA non deve interferire con la tracciabilità degli atti amministrativi né con la correttezza procedurale prevista dalle norme sulla gestione documentale. Le bozze generate mediante IA hanno un valore puramente preparatorio: la versione definitiva di ogni documento deve essere verificata da un operatore umano, che ne assume la responsabilità e garantisce coerenza con le procedure interne.

Da un punto di vista pedagogico-organizzativo, l'istituto ha il compito di formare il personale affinché l'uso dell'IA non diventi una pratica automatica o inconsapevole, ma rimanga uno strumento a supporto della qualità del servizio. La familiarità con queste tecnologie permette alla scuola di migliorare i propri processi senza rinunciare alla precisione, alla riservatezza e al rispetto della normativa vigente.

L'efficacia dell'IA nelle attività amministrative è dunque legata alla capacità di integrarla in un sistema di regole chiare, nel quale la tecnologia non sostituisce le professionalità del personale ma contribuisce a semplificare il lavoro, limitando margini di errore e migliorando la produttività, senza mai compromettere la sicurezza dei dati e la tutela delle persone.

ART. 7 – Protezione dei dati e sicurezza digitale

È vietato inserire o caricare in strumenti di Intelligenza Artificiale non autorizzati dati personali, documenti riservati, immagini di minori, informazioni sensibili o qualsiasi contenuto che rientri nella tutela prevista dal GDPR e dalle policy interne dell'Istituto; ogni utilizzo deve rispettare i criteri di sicurezza stabiliti dall'amministrazione scolastica.

La protezione dei dati costituisce uno dei pilastri fondamentali nell'utilizzo dell'IA in ambiente scolastico. Le attività della scuola – dalla gestione delle iscrizioni alla documentazione degli alunni, dai registri elettronici alla gestione delle assenze, dalle certificazioni per BES e DSA ai verbali degli organi collegiali – comportano il trattamento quotidiano di grandi quantità di informazioni personali e spesso sensibili. Qualsiasi esposizione impropria di tali dati può generare conseguenze gravi sia per le persone coinvolte sia per l'istituzione stessa.

Per questa ragione, la prima regola operativa è la separazione netta tra strumenti istituzionali certificati e strumenti di IA esterni. Le piattaforme generative non garantiscono necessariamente l'assenza di memorizzazione, profilazione o conservazione dei contenuti caricati: ciò rende essenziale che nessun documento contenente dati identificativi venga inserito in un sistema non controllato dall'istituto. Questa precauzione non deriva da un principio astratto, ma da precise responsabilità normative e da esigenze di tutela dei minori.

Dal punto di vista tecnico, l'uso dell'IA deve rispettare il principio di minimizzazione dei dati: gli operatori devono limitarsi a utilizzare lo strumento con materiali non riconducibili a persone reali, come testi generici, simulazioni o modelli astratti. Ogni volta che si debba elaborare un contenuto sensibile, è indispensabile utilizzare solo gli strumenti ufficiali, gestiti internamente o predisposti da fornitori riconosciuti per la Pubblica Amministrazione.

La sicurezza digitale implica inoltre la necessità di controllare gli accessi e le modalità di autenticazione. Gli account personali utilizzati dagli studenti non possono essere impiegati per trattare documenti istituzionali, mentre il personale scolastico deve attenersi alle credenziali

rilasciate dall'Istituto. La coerenza con le linee interne riduce il rischio di smarrimenti, duplicazioni indesiderate o condivisioni accidentali con soggetti esterni.

Sul piano pedagogico, la protezione dei dati non è solo un obbligo amministrativo ma un valore formativo. Gli studenti, specialmente nella secondaria di primo grado, devono sviluppare la consapevolezza che le informazioni digitali hanno una dimensione etica e giuridica: comprendere cosa è lecito condividere, quali rischi comporta la diffusione impropria di immagini o dati personali e in che modo gli strumenti online possano trattare le informazioni. Questa competenza è essenziale per la costruzione della cittadinanza digitale.

Infine, l'istituto deve predisporre momenti di formazione e aggiornamento per tutto il personale, affinché le regole non restino astratte ma si traducano in prassi operative sicure. Una buona gestione della sicurezza digitale consolida un ambiente sereno, protegge il personale da errori involontari e garantisce agli studenti un contesto tutelato, nel quale l'innovazione tecnologica è messa al servizio della scuola senza compromettere la riservatezza delle persone.

ART. 8 – Formazione, responsabilità e sviluppo delle competenze

La scuola promuove la formazione continua sull'Intelligenza Artificiale per docenti, studenti e personale ATA, affinché l'utilizzo delle tecnologie avvenga in modo consapevole, responsabile e coerente con gli obiettivi educativi dell'Istituto; ciascuna componente della comunità scolastica mantiene le proprie responsabilità in relazione ai compiti svolti.

L'efficacia dell'introduzione dell'IA nella scuola dipende in larga misura dalla qualità delle competenze digitali del personale e degli studenti. L'istituto non può limitarsi a stabilire regole d'uso: deve creare le condizioni affinché tali regole siano comprese, interiorizzate e trasformate in prassi quotidiane. Per questo la formazione rappresenta uno strumento strategico, che permette di passare da un utilizzo istintivo o improvvisato delle tecnologie a un uso guidato, consapevole e professionalmente fondato.

Per i docenti, la formazione deve concentrarsi sul ruolo dell'IA nella progettazione didattica, sulle implicazioni etiche e metodologiche, sulla capacità di valutare criticamente i contenuti generati e sulla progettazione di attività che mantengano centrale il contributo dello studente. Affrontare questi temi significa fornire agli insegnanti strumenti concreti per integrare l'innovazione nelle proprie discipline senza comprometterne la specificità.

Gli studenti, invece, devono sviluppare una competenza digitale critica, che consenta loro di utilizzare l'IA come risorsa per ampliare la comprensione, non come scorciatoia. Ciò implica la capacità di interrogare correttamente gli strumenti digitali, valutare l'attendibilità delle risposte, riconoscere errori e distorsioni e comprendere i limiti insiti nelle tecnologie generative. Allo stesso tempo, la scuola deve lavorare per far emergere negli studenti la dimensione etica dell'uso dell'IA:

Sedi scolastiche e convittuali

Sede Centrale Istituto: Via dei Salici, 62 - 02100 Rieti Tel: 0746.201113
Succursale: Via Salaria, 1 - 02100 - Rieti Tel: 0746.251635
Convitto Via Salaria per Roma - 02100 - Rieti Tel. 0746.296862

www.alberghierorieti.it
rirh010007@istruzione.it
rirh010007@pec.istruzione.it

rispetto dell'identità altrui, consapevolezza delle proprie responsabilità e attenzione alle conseguenze dei comportamenti online.

Il personale ATA necessita di una formazione orientata soprattutto alla gestione sicura dei dati, all'uso di strumenti digitali allineati con gli standard della Pubblica Amministrazione e alla capacità di selezionare piattaforme che garantiscano adeguati livelli di protezione. Anche in questo caso, la responsabilità operativa si affianca alla necessità di comprendere il ruolo dell'IA nel miglioramento dei processi amministrativi.

La formazione, tuttavia, non si esaurisce in eventi isolati: richiede continuità e aggiornamento costante. L'evoluzione delle tecnologie rende necessario un monitoraggio periodico delle competenze interne, affinché la scuola non rimanga ancorata a conoscenze superate. Un percorso formativo ben strutturato favorisce inoltre un clima di collaborazione tra le diverse componenti, creando un linguaggio comune e una visione condivisa sull'uso dell'IA.

Infine, la responsabilità è un elemento trasversale. Ogni membro della comunità scolastica è responsabile del rispetto delle presenti disposizioni, della qualità del proprio operato e delle scelte compiute nell'utilizzare gli strumenti digitali. La responsabilità non è intesa come un vincolo punitivo, ma come un principio educativo che orienta le persone a comportamenti maturi, consapevoli e rispettosi della missione della scuola.

ART. 9 – Governance interna, referenti, istruttoria amministrativa e controllo sull'utilizzo dell'IA

L'Istituto assicura il governo interno dell'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale in conformità al Regolamento UE 2024/1689 sull'Intelligenza Artificiale, alla legge 23 settembre 2025, n. 132, recante "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale", al Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, al D.Lgs. 196/2003, al D.Lgs. 82/2005 recante il Codice dell'Amministrazione Digitale, al D.Lgs. 165/2001, al D.P.R. 275/1999 sull'autonomia scolastica, al D.I. 129/2018 e alle Linee guida ministeriali in materia di introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle istituzioni scolastiche.

L'organizzazione interna dell'utilizzo dell'IA è ricondotta ai poteri di direzione, coordinamento, gestione unitaria, organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali spettanti al Dirigente Scolastico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 165/2001, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali e delle funzioni proprie del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

L'Istituto non istituisce, con il presente regolamento, una figura obbligatoria denominata "Responsabile dell'Intelligenza Artificiale", non essendo tale nomina prevista, allo stato, quale adempimento necessario dal Regolamento UE 2024/1689, né dalla legge 23 settembre 2025, n. 132. In particolare, l'art. 3, comma 5, della legge n. 132/2025 stabilisce che la medesima legge non

produce nuovi obblighi rispetto a quelli previsti dal Regolamento UE 2024/1689 per i sistemi di intelligenza artificiale e per i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali. Pertanto, l'eventuale individuazione di un referente o di un gruppo di lavoro per l'uso consapevole dell'IA costituisce esclusivamente misura organizzativa interna di supporto, coordinamento, proposta, ricognizione e monitoraggio, priva di autonoma rilevanza esterna e non comportante trasferimento di responsabilità giuridiche, amministrative, contabili, negoziali, disciplinari o in materia di protezione dei dati personali.

Il Dirigente Scolastico, nell'ambito dei propri poteri organizzativi, può individuare uno o più docenti, ovvero un gruppo di lavoro, con funzioni di supporto all'attuazione del presente regolamento. Tali soggetti possono collaborare alla ricognizione degli strumenti di IA utilizzati o proposti nell'Istituto, alla predisposizione di indicazioni operative, alla raccolta di eventuali criticità, alla proposta di iniziative formative, alla diffusione di buone pratiche e al raccordo con l'Animatore Digitale, il Team per l'innovazione digitale, il Responsabile della Protezione dei Dati e le altre figure competenti.

L'eventuale referente o gruppo di lavoro non assume poteri decisionali autonomi, non autorizza l'utilizzo di piattaforme, non approva trattamenti di dati personali, non sottoscrive atti negoziali, non sostituisce il Dirigente Scolastico, il DSGA, il Responsabile della Protezione dei Dati, gli organi collegiali o i soggetti eventualmente designati in materia di protezione dei dati personali. Ogni decisione avente rilievo organizzativo, didattico, amministrativo, negoziale o privacy resta attribuita ai soggetti competenti secondo l'ordinamento vigente.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, nell'ambito delle proprie competenze e secondo le direttive di massima impartite dal Dirigente Scolastico, cura gli aspetti istruttori, amministrativi, contabili e documentali eventualmente connessi all'acquisizione, all'utilizzo o alla gestione di strumenti di IA, anche ai sensi del D.I. 129/2018. In particolare, ove si renda necessario acquisire beni, servizi, piattaforme o applicativi che implicino l'uso di IA, il DSGA assicura l'istruttoria amministrativo-contabile, la raccolta della documentazione contrattuale, la verifica della coerenza con il Programma Annuale e con le procedure di acquisto applicabili, ferma restando la competenza del Dirigente Scolastico in ordine all'attività negoziale e all'adozione degli atti finali.

Le eventuali "nomine" connesse all'utilizzo dell'IA non derivano automaticamente dal presente regolamento, ma sono adottate solo quando previste o rese necessarie dalla normativa applicabile. In particolare, qualora uno strumento di IA comporti trattamento di dati personali per conto dell'Istituto da parte di un soggetto esterno, l'Istituto verifica preventivamente la sussistenza delle garanzie richieste e, ove necessario, procede alla designazione del fornitore quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679. Tale designazione ha natura esclusivamente privacy e non costituisce nomina di un "Responsabile IA".

Quando l'utilizzo di strumenti di IA comporti trattamento di dati personali da parte di personale interno, l'Istituto impartisce specifiche istruzioni operative e, ove necessario, procede all'autorizzazione o designazione dei soggetti che operano sotto l'autorità del titolare o del responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003. Anche tali atti hanno esclusiva finalità di corretta organizzazione del trattamento dei dati personali e non introducono una distinta figura di responsabilità generale sull'Intelligenza Artificiale.

Prima dell'introduzione di strumenti di IA che comportino trattamento di dati personali, utilizzo da parte di minori, interazione con piattaforme esterne, integrazione con ambienti digitali d'Istituto o impiego in attività didattiche, amministrative, valutative o organizzative, l'Istituto effettua una valutazione preventiva di conformità, tenendo conto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, limitazione delle finalità, sicurezza, accountability, protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.

Il Responsabile della Protezione dei Dati è coinvolto, nei casi previsti o comunque opportuni, nelle valutazioni relative all'impiego di strumenti di IA che comportino trattamento di dati personali, con particolare attenzione ai dati di minori, ai dati particolari, ai dati relativi a bisogni educativi speciali, disabilità, salute, valutazione, orientamento, condotta, procedimenti disciplinari o situazioni familiari. Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 35 del Regolamento UE 2016/679, l'Istituto procede alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali, anche coordinandola, ove necessario, con ulteriori valutazioni richieste dalla disciplina sull'Intelligenza Artificiale.

L'Istituto mantiene un elenco interno degli strumenti di IA autorizzati, sperimentati o comunque oggetto di valutazione, indicando, per ciascuno di essi, la denominazione dello strumento, il fornitore, la finalità d'uso, i soggetti utilizzatori, l'eventuale tipologia di dati trattati, le misure di sicurezza adottate, i limiti d'uso, le modalità di supervisione umana, gli eventuali atti privacy connessi e lo stato dell'autorizzazione interna.

È escluso l'utilizzo di strumenti di IA che rientrino in pratiche vietate dalla normativa europea o che comportino rischi non adeguatamente valutati per i diritti degli studenti, delle famiglie o del personale. In particolare, l'Istituto non utilizza sistemi di riconoscimento delle emozioni in ambito scolastico, salvo i casi eccezionali eventualmente consentiti dalla normativa per ragioni mediche o di sicurezza, né sistemi che assumano decisioni automatizzate in materia di valutazione degli apprendimenti, ammissione, assegnazione a percorsi formativi, rilevazione di condotte vietate durante prove o esami, disciplina, orientamento o inclusione senza adeguata base normativa, preventiva valutazione, supervisione umana e garanzie procedurali.

Qualora uno strumento di IA sia qualificabile come sistema ad alto rischio ai sensi del Regolamento UE 2024/1689 e del relativo Allegato III, l'Istituto ne subordina l'eventuale utilizzo alla preventiva verifica di conformità, alla disponibilità delle istruzioni d'uso del fornitore, all'individuazione di

misure di supervisione umana, alla valutazione dei dati in ingresso, al monitoraggio del funzionamento, alla gestione dei log ove applicabile, alla verifica degli obblighi di registrazione e, nei casi previsti, alla valutazione d'impatto sui diritti fondamentali.

Resta fermo che l'Intelligenza Artificiale può avere esclusivamente funzione di supporto. Nessuno strumento di IA può sostituire il giudizio professionale del docente, le determinazioni degli organi collegiali, le valutazioni del Dirigente Scolastico, le competenze amministrativo-contabili del DSGA, le funzioni del Responsabile della Protezione dei Dati o le garanzie previste dall'ordinamento scolastico, amministrativo e privacy.

Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate a garantire un'organizzazione interna proporzionata, documentata e coerente con il principio di responsabilizzazione, evitando sia l'utilizzo incontrollato di strumenti di IA, sia la creazione di figure, nomine o adempimenti non previsti dalla normativa vigente.

ART. 10 – Aggiornamento del regolamento e monitoraggio delle pratiche

Il presente regolamento è soggetto a revisione periodica in base all'evoluzione normativa, tecnologica e pedagogica; l'Istituto monitora le pratiche di utilizzo dell'IA per garantire coerenza con gli obiettivi educativi e intervenire tempestivamente in caso di criticità.

L'Intelligenza Artificiale è un ambito in rapido mutamento: nuove normative, aggiornamenti tecnologici, mutamenti culturali e nuove esigenze didattiche rendono necessario un documento dinamico, capace di adattarsi nel tempo. L'aggiornamento del regolamento non rappresenta un adempimento formale, ma un processo continuo che permette alla scuola di rimanere allineata alle migliori pratiche educative e alle prescrizioni legislative in materia di privacy, sicurezza, accessibilità e inclusione.

Il monitoraggio delle pratiche è un elemento decisivo. La scuola deve osservare come l'IA viene effettivamente utilizzata nelle classi, negli uffici, nelle attività progettuali e nelle interazioni con gli studenti. Questo monitoraggio non ha una funzione ispettiva ma di accompagnamento: serve a individuare bisogni formativi, eventuali difficoltà operative, strumenti inadeguati, situazioni di rischio e opportunità di miglioramento. Le informazioni raccolte permettono al Collegio dei Docenti, al Consiglio d'Istituto e al Dirigente Scolastico di avere una visione chiara dell'impatto delle tecnologie sulla vita educativa dell'istituto.

Dal punto di vista normativo, l'evoluzione legislativa richiede un adeguamento puntuale. Il quadro europeo sull'Intelligenza Artificiale, le raccomandazioni ministeriali, gli aggiornamenti del GDPR e le linee guida specifiche per il settore scolastico possono introdurre nuovi obblighi o ridefinire

principi già noti. La revisione periodica del regolamento consente all'istituto di garantire coerenza giuridica e prevenire comportamenti non conformi, a tutela della comunità scolastica.

Il monitoraggio delle pratiche deve includere anche la prospettiva pedagogica: la scuola ha il compito di verificare se gli strumenti digitali vengono utilizzati in modo da rafforzare la qualità dell'insegnamento, promuovere l'autonomia degli studenti e sostenere l'inclusione. Quando emergono squilibri – come eccessiva dipendenza dagli strumenti, forme di delega cognitiva o difficoltà nel mantenere la centralità del docente – è compito dell'istituto intervenire, ricalibrando le strategie e offrendo supporto mirato.

Infine, l'aggiornamento del regolamento deve essere accompagnato da un processo di comunicazione interna chiaro. Ogni modifica deve essere resa nota tempestivamente, in modo trasparente e accessibile a tutte le componenti della comunità scolastica. Solo così il regolamento può continuare a svolgere la sua funzione educativa e organizzativa, offrendo un riferimento stabile in un contesto tecnologico in costante evoluzione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giovanni Luca Barbonetti

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, co. 2, D.Lgs. 39/93)